DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1981

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Iugoslavia

(81/547/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che è necessario stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Iugoslavia;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria in Iugoslavia è favorevolmente paragonabile con quelle della maggioranza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili mediante le carni;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie iugoslave hanno confermato che la Iugoslavia è indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica a virus esotico e classico, peste suina africana, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e malattia vescicolosa dei suini, e che durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie;

considerando che in Iugoslavia vi sono animali vaccinati contro l'afta epizootica;

considerando che le competenti autorità veterinarie iugoslave si sono impegnate a notificare alla Commissione delle Comunità europee, ed agli Stati membri, con telex o telegramma, entro ventiquattro ore dalla conferma, l'apparizione di ognuna delle malattie summenzionate o l'adozione della vaccinazione contro tali malattie;

considerando che occorre adeguare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione;

considerando che, a motivo della loro particolare situazione sanitaria riguardo l'afta epizootica e alla peste suina, alcuni Stati membri beneficiano di speciali condizioni negli scambi intracomunitari e devono parimenti essere autorizzati ad applicare disposizioni particolari per le importazioni in provenienza dai paesi terzi; che tali disposizioni devono essere quantomeno altrettanto rigorose di quelle che detti Stati membri applicano negli scambi intracomunitari;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione per adeguarla alle norme comunitarie per il controllo e l'eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Iugoslavia delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dalla Iugoslavia di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Sino a che il Consiglio non avrà adottato norme in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradi-

(1) GU n. L 302 del 31. 12 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

cazione di tale malattia nella Comunità, e pur continuando a vietare la vaccinazione contro tale malattia, l'Irlanda e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mentenere le proprie norme di polizia sanitaria relative alla protezione contro l'afta epizootica.

2. Sino a che rimarranno ufficialmente indenni da peste suina, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono, per quanto riguarda le carni fresche di suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), continuare ad applicare le loro norme di polizia veterinaria sulla prevenzione della peste suina.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata per essere adeguata alle norme comunitarie in materia di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina nella Comunità e, comunque, anteriormente al 1° luglio 1982, per l'afta epizootica.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1981.

Per la Commissione
Il Presidente
Gaston THORN

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: Iugoslavia

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato in territorio iugoslavo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
   - di animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
   - nel caso di carni fresche di suini, da animali provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati focolai di malattia vescicolare dei suini nei precedenti trenta giorni o di peste suina nei precedenti quaranta giorni in un'area con raggio di 10 chilometri in cui queste malattie non si sono verificate negli ultimi trenta giorni;
   - nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;
   - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: Iugoslavia

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio iugoslavo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)